

# **OSSERVATORIO TRIBUTARIO**

Ottobre 2021 - Anno XIV - n.3



**BOLLETTINO DELL'ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI  
SEZIONE SICILIA**

# OSSERVATORIO TRIBUTARIO

Bollettino dell'ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI Sezione Sicilia

Anno XIV – n. 3 – ottobre 2021

Rivista quadrimestrale  
dell'Associazione Magistrati Tributaristi della Sicilia  
registrata al Tribunale di Palermo al n. 12  
in data 12 luglio 2006

*Direttore Responsabile*  
**Gianfranco Amenta**

*Direttore Editoriale*  
**Bernardo Comella**

*Responsabile della Grafica*  
**Carmelo Cirrincione**

Direzione e redazione  
**Associazione Magistrati Tributaristi**  
**Sezione Sicilia**

Via Mariano Stabile 160 - 90139 Palermo  
c/o Commissione Tributaria Regionale

*La collaborazione alla rivista è aperta a tutti i giudici  
tributaristi ed agli operatori della giustizia tributaria. Gli  
articoli dovranno pervenire dattiloscritti e firmati.*

*Gli originali anche se non pubblicati non verranno  
restituiti.*

*Gli autori si assumono la responsabilità del contenuto dei  
propri elaborati, delle opinioni e dei giudizi espressi.*

## Sommario

### DALLA REDAZIONE

Bisogna cambiare logica (G. Amenta) pag. 1

### DALL'ASSOCIAZIONE (a cura di S. Pillitteri)

- Giustizia Tributaria tra vero e falso (D. Gobbi) pag. 3  
- Lettera al Ministro per i compensi dei GT pag. 4

### ULTIM'ORA

- AMT ha proclamato lo stato di agitazione pag. 5  
- Incontro della AMT sez. Palermo con il Direttore Regionale dell'Agenzia  
Entrate pag. 6  
- Convocata la giunta regionale pag. 6

### LA NOTIZIA

- La Consulta: urgente intervento di riforma della riscossione  
(Francesco Palma) pag. 6

### IN PRIMO PIANO

- Canone spazi pubblicitari: natura patrimoniale e competenza sottratta al  
giudice tributario? (Lucio Catania) pag. 8

### IL CASO

- I contrasti in Cassazione (G. Amenta) pag. 9

### RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

- Le ultime dalla Cassazione (G. Amenta) pag. 11  
- Gli orientamenti della C.T.R. Sicilia e le pronunce della Cassazione  
(B. Comella) pag. 15

### LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (B. Comella)

- Le circolari pag. 18

### SPIGOLATURE

- La Cassazione redarguisce ancora una volta il giudice di merito:  
devi calcolare il dovuto! (G. Amenta) pag. 20

## ***DALLA REDAZIONE***

### **Bisogna cambiare logica.**

Da queste pagine si è avuto modo di evidenziare come la giustizia tributaria sia considerata dagli organi governativi come una Cenerentola, o come il brutto anatroccolo, il più delle volte dimenticata o trascurata.

L'esternazione del sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione, con la quale è stato comunicato che ben il 45% delle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Regionali vengono annullate, ha dato lo sprone, ad alcune testate giornalistiche, per affermare che i giudici tributari, pur decidendo su questioni che hanno ad oggetto rilevanti somme per lo Stato, siano poco preparati e continuino ad esercitare libere professioni, fornendo pareri; si induce il lettore ad ipotizzare, oltre all'ignoranza dei componenti, anche che costoro compiano percorsi poco trasparenti.

Il CPGT, con recenti delibere, ha previsto, a fronte di una presunta diminuzione del contenzioso, la riduzione del numero di sezioni e conseguentemente una contrazione di funzioni di coordinamento (presidenti e vicepresidenti). La stampa ha utilizzato tale deliberato inducendo, nel lettore, l'idea che il giudice tributario, oltre che ignorante, sia pure senza lavoro.

La presidente della nostra Associazione, sul Sole24 ore del 30 giugno 2021, ha posto in luce la non obiettività dei dati posti a sostegno della modifica deliberata dal CPGT. Invero la flessione del numero di nuovi giudizi, presi a parametro per correlarli con l'organico, è relativa al periodo emergenziale e ben presto lieviterà nuovamente con la ripresa di attività dell'Agenzia.

Il Presidente del CPGT, con un articolo sul Sole 24 ore del 12 agosto 2021, ha puntualizzato che la percentuale di "annullamenti", esternata dal Sig. Primo Presidente della Suprema Corte, in realtà è pari al 25% del totale delle sentenze emesse in secondo grado, poiché solo la metà di esse sono oggetto di ricorso per Cassazione. Il Presidente Leone ha altresì sottolineato come vi sia un frequente contrasto interpretativo tra statuizioni rese dalla stessa Corte Suprema. La dichiarazione percorre omologhe argomentazioni da me sviluppate nel precedente numero di questo bollettino e si era avuto modo di notare che, nella percentuale di annullamento riferita dal Signor Presidente della Corte, non è stata decurtata anche la quota di sentenze cassate a fronte del mutamento esegetico dello stesso giudice di legittimità e quindi non affetta da plateali errori cagionati dall'ignoranza dei redattori. In sintesi, il cambiamento di indirizzo interpretativo della Cassazione non può essere considerato "annullamento" della sentenza di secondo grado; altrimenti anche le sentenze del Supremo organo emesse in sintonia ad un'esegesi, poi superata, dovrebbero

considerarsi *“annullate”*.

In ogni caso la dialettica interpretativa, anche tra giudice di merito e giudice di legittimità, è la base della nostra cultura giuridica e del nostro ordinamento. Chi offre un'interpretazione diversa e razionale, anche se verrà riformata in ultima istanza, non può essere etichettato come incapace.

La Commissione interministeriale, istituita per suggerire nuovi percorsi affinché gli organi istituzionali possano emanare nuove regole della struttura giudiziaria tributaria, ha tempestivamente esaurito il proprio compito. In estrema sintesi, com'è noto, non essendo riusciti a trovare l'accordo in Commissione, le proposte formulate sono due: la prima, delinea una magistratura a tempo pieno con l'assunzione solo dopo concorso; l'altra che prevede il rafforzamento dell'attuale giurisdizione onoraria. Nella seconda ipotesi vengono comunque introdotte delle varianti. In realtà rimane immutato il primo grado, mentre, per il secondo grado, è previsto l'inquadramento a titolo esclusivo o prevalente, di giudici provenienti da altre giurisdizioni, nonché l'istituzione di una sezione apposita per liti superiori a 25.000 euro e sarebbe composta da magistrati togati a tempo pieno, da avvocati, commercialisti o professori a tempo prevalente.

Anche se la seconda ipotesi appaia tutelante di tutte le professionalità esistenti nell'attuale assetto, è indubbio come, in siffatta proposta, venga comunque in evidenza la preoccupazione di apportare modifiche che, nella buona sostanza, tengono in considerazione le ingiuste ed infondate critiche formulate nei confronti dell'attuale struttura e non tengono in alta considerazione quanto proposto dalla nostra Associazione e pubblicato nel precedente numero.

Mi sia consentito affermare che non devono essere cambiati i componenti o limitata l'operatività di alcuni di essi, ma, riconoscendo la professionalità e la capacità sinora dimostrata, offrire a tutti, la dignità del ruolo e poter instaurare un rapporto a tempo prevalente con il Ministero della Giustizia o con la Presidenza del Consiglio. In sintesi, bisogna cambiare logica. Basta con la visione della precarietà del rapporto e della ignoranza diffusa di tutti o di alcuni degli attuali componenti.

Una riforma equilibrata deve essere adottata anche con urgenza. Non è più ammissibile che Marino Longoni nelle pagine di Italia Oggi (edizione 8.9.21) continui ad affermare che *“la giustizia tributaria è impresentabile”* che *“i giudici sono assunti senza concorso”* e *“la qualità delle decisioni è così scadente che il 47% delle sentenze viene riformato in appello”*.

Si è avuto modo di contestare siffatte affermazioni frutto di palese ignoranza ma esse, per l'autorevolezza della testata e per la mancanza di decisa smentita da parte delle Istituzioni,

influenzano i lettori contribuenti! Opportune e pienamente condivisibili le puntualizzazioni della nostra Presidente che pubblichiamo in questo numero.

Certamente la nostra Associazione dovrà tutelare in maniera ancor più decisa la dignità di coloro che, con abnegazione, rivestono il ruolo.

(Gianfranco Amenta)

## **DALL'ASSOCIAZIONE** (a cura di Salvino Pillitteri)

### **Giustizia tributaria: tra vero e falso**

(Pubblichiamo la replica che la Presidente di AMT ha formulato in risposta all'articolo di Marino Longoni su Italia Oggi dell'8.9.21)

La lettura dell'articolo "la giustizia tributaria è impresentabile" a firma di Marino Longoni impone una replica perché rappresenta ai lettori (contribuenti) un quadro della Giustizia Tributaria non attuale ingenerando diffidenza verso la giurisdizione e i giudici che vi operano con competenza ed efficienza.

1. È VERO: le Commissioni tributarie emettono sentenze in materia tributaria e dirimono le controversie tra i contribuenti e l'Amministrazione. La causa è trattata da un Collegio di tre giudici.
2. NON È VERO: che non si accede per concorso pubblico. Questo accadeva prima della riforma del 1996. Oggi si entra in magistratura tributaria partecipando al concorso per titoli bandito dal Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria. I collegi sono formati da magistrati provenienti dalla giustizia ordinaria e militare (Tribunali, Corti d'Appello, Corte di cassazione), amministrativa (Tar e Consiglio di Stato), contabile (Corte dei conti) e da laureati con laurea magistrale in discipline giuridiche ed economiche. I giudici sono sottoposti a verifiche costanti di produttività, incompatibilità soggettive e oggettive (parentela entro il secondo grado) eventuali procedure disciplinari.
3. È VERO: che i compensi erogati sono inadeguati, sia in relazione all'importanza della funzione ricoperta, che all'impegno richiesto. Essi sono definiti con Decreto del Ministro dell'Economia. A.M.T. da tempo chiede l'intervento del Legislatore per risolvere l'anomalia che la parte sostanziale del processo decida e paghi il compenso del giudice. Il compenso fisso va da un minimo di € 300,00 fino a € 500,00 in base alla carica. Il compenso variabile è di € 26,00 ( lordo) a sentenza più € 11,50 (lordo) per il relatore.
4. NON È VERO: la preparazione dei giudici non è scarsa. A.M.T. ha concluso convenzioni con le più importanti Università dando la possibilità ai giudici di accedere a corsi post-laurea: master di 1° e 2° livello. Oltre 300 giudici sono stati insigniti dal Rettore dell'Alma Mater, del prestigioso *sigillum magnum*.
5. NON È VERO: le decisioni riformate non sono indice di scarsa qualità. I motivi sono diversi: a) il dato delle riforme: 46%, è calcolato sui provvedimenti impugnati e non sulla totalità di quelli emessi. Se si considera il numero dei ricorsi pervenuti il dato scende al 5% b) La normativa tributaria è *liquida*: occorrerebbe un codice tributario; c) la Cassazione si pronuncia su cause

decise dalle CCTT alla luce degli orientamenti assunti diversi anni prima; d) il frequente avvicendamento dei magistrati della sezione tributaria della Cassazione non è compatibile con la funzione nomofilattica della stessa; f) La presenza di conflitti inconsapevoli suggerisce la costituzione presso la Cassazione della sezione tributaria per legge.

Roma 8 settembre 2021.

*Daniela Gobbi*  
*Presidente A.M.T.*

## **Lettera al Ministro per i compensi dei GT**

Al Dott. Daniele Franco Ministro dell'Economia e delle Finanze  
e p.c. Cons. Giuseppe Chinè Capo di Gabinetto del MEF

Illustre Ministro,

quale Presidente dell'Associazione Magistrati Tributari (A.M.T), portavoce dei giudici tributari, mi rivolgo a Lei per sottoporre l'annosa questione del trattamento economico dei giudici, affidato alle determinazioni del suo Ministero.

L'Associazione che presiedo, costituita oltre vent'anni fa, è l'associazione nazionale maggiormente rappresentativa dei giudici tributari che provengono dalla magistratura di carriera e dalle professioni. Sono iscritti all'A.M.T. più della metà dei giudici in servizio.

Il compenso erogato ai giudici è un compenso simbolico che non risponde ai parametri costituzionali di equità e di proporzionalità e alla qualità dell'impegno richiesto ai giudici. Tale compenso, disciplinato dall'art. 13 d.lgs. n. 545 del 1992 e dai successivi decreti attuativi del Ministero dell'economia e delle finanze, è composto da due voci: compenso fisso mensile e compenso variabile: il compenso fisso viene corrisposto mensilmente, il compenso variabile "dovrebbe" essere corrisposto ogni trimestre, tenuto conto del numero dei ricorsi definiti. Le cifre sono davvero modeste e a lordo della trattenuta fiscale. Il compenso mensile "stipendio" è definito dal decreto Mef 28 giugno 2002; il compenso variabile dal decreto Mef del 24 marzo 2006. Da allora sono non intervenuti aggiornamenti.

Esattamente:

- il fisso (stipendio mensile) va da un minimo di 311 euro (per il giudice a latere) a un massimo di 415 euro (per la figura apicale: presidente di Commissione).
- Il variabile (importo a sentenza) ammonta a euro 26,00 per i giudici del collegio a cui va ad aggiungersi per il giudice relatore l'importo di € 11,50. Questo è corrisposto con notevole ritardo rispetto alla scadenza prevista, tant'è che recentemente la Suprema Corte di cassazione, con le sentenze n.n. 3581/20 e 3582/20, ha chiarito che oltre i 120 giorni di ritardo i compensi dovranno essere sottoposti a tassazione separata. Precisazione necessaria perché le somme erogate venivano comunque sottoposte a tassazione ordinaria, anche quando erano corrisposte con quasi un anno di ritardo rispetto alla naturale scadenza.
- Nessun compenso è previsto per i provvedimenti cautelari (ordinanze di sospensione) che impegnano intere udienze, anch'esse non retribuite.

E' vero che nel 2011 il Legislatore, in occasione della introduzione del CU (contributo unificato) ha previsto una terza tipologia di compenso: il c.d. compenso premiale, ma si tratta di un premio, cioè

di un importo (eventuale) che varia di volta in volta, assumendo a parametro le entrate del contribuente unificato e gli obiettivi di abbattimento dell'arretrato raggiunti dalle singole Commissioni (art. 37 comma 13 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazione dalla l. 15 luglio 2011 n. 111). E' altrettanto vero che con il decreto Mef del 20 giugno 2019 è stato riconosciuto un contributo mensile di euro 80,00, lordi, quale ristoro concesso ai giudici per le spese che avrebbero dovuto sostenere per l'avvio del processo tributario telematico (importo già considerato nella voce stipendio mensile indicata sopra). Piccoli interventi non significativi.

L'insieme di questi provvedimenti non fa che sottolineare come si continui a non tenere nella giusta considerazione l'importanza della prestazione lavorativa e della funzione svolta dai giudici tributari. Tant'è che, a differenza di quanto avviene per le altre magistrature e per gli stessi giudici onorari, per i giudici tributari non è prevista alcuna forma di aggiornamento, adeguamento o rivalutazione, nemmeno con riferimento agli indici ISTAT. Dal 2002 ad oggi, sono decorsi quasi 20 anni!

Ed ecco che, proprio in occasione del dibattito in corso sulla riforma tributaria e del suo auspicato esito, questa Associazione ritiene che il tema economico debba essere inteso, quale concreto riconoscimento e valorizzazione della funzione: lo specchio dell'attenzione che lo Stato non può non riservare alla giustizia tributaria e ai propri giudici chiamati quotidianamente a intervenire su questioni di rilevante interesse giuridico ed economico.

Questa la ragione che ha determinato l' A.M.T. a rivolgersi a Lei affinché intervenga assicurando alla situazione economica la dovuta attenzione, oltre che per ragioni di equità sostanziale, anche quale segnale dell'importanza che il nostro Paese riserva alla Giustizia tributaria e ai suoi giudici, cui è affidato il compito di dirimere questioni di natura costituzionale e unionale, e al tema della certezza delle entrate fiscali dello Stato e dell'Unione Europea, e questo a prescindere dagli eventuali interventi di riforma della giustizia tributaria. Confidando nella Sua nota e stimata sensibilità istituzionale e nell'attenzione che vorrà riservare alle richieste dell'Associazione che rappresento, Le sarò grata se vorrà concedermi un breve colloquio anche per illustrare le esigenze e le prospettive di una riforma della giustizia tributaria alla luce della consolidata esperienza maturata dai suoi giudici.

Con i sensi della più alta stima.

Roma 28 settembre 2021

*(Daniela GOBBI)*

## **ULTIMORA**

### **AMT ha proclamato lo stato di agitazione**

Il Comitato Direttivo Centrale riunitosi in seduta il 14 ottobre c.a

- Letta la risoluzione approvata dalla VI Commissione della Camera dei Deputati il 12 ottobre 2021, che nell'ambito dei criteri indicati per la riforma fiscale ha offerto anche indicazioni sulla riforma della giustizia tributaria nella prospettiva della introduzione di una magistratura di carriera da reclutare per concorso pubblico;
- Rilevato che, quale che sia la scelta delle due soluzioni proposte dalla Commissione interministeriale, rimane fondamentale la permanenza in servizio degli attuali giudici tributari nello status posseduto e con il limite di età stabilito (di cui non è cenno nel suddetto comunicato) per l'insostituibile patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate, sia pure in

una previsione di regime transitorio, per un duplice motivo:

- a) assicurare la piena funzionalità della giustizia tributaria, in composizione collegiale, che richiederà un lasso di tempo non breve per la piena funzionalità della nuova struttura;
- b) garantire un periodo di formazione professionale dei nuovi giudici per un adeguato svolgimento della funzione giudiziaria;
- Atteso inoltre che l'attuale produzione delle Commissioni tributarie, al di là delle critiche espresse sulla percentuale di riforma delle sentenze d'appello (dato che, per essere attendibile andrebbe scomposto), sta a indicare che soltanto il 5% del totale delle decisioni è riformato in Cassazione e, quindi, presenta un grado di tenuta assolutamente sufficiente;

#### PROCLAMA

lo stato di agitazione, con l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'attuale status dei giudici tributari in servizio, ivi inclusa l'eventuale adozione dell'astensione dalle udienze. Invita tutte le sezioni regionali dell'AMT a deliberare un ordine del giorno conforme, come già deliberato dalla sezione del Lazio

Roma 14 ottobre 2021

Ordine del giorno già recepito dalla Sezione del Lazio dell'AMT

### **Incontro della AMT sez. Palermo con il Direttore Regionale dell'Agenzia Entrate.**

Lo scorso 6 ottobre Il Vice Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati Tributari, Salvino Pillitteri, insieme al Segretario Provinciale Carmelo Cirrincione ed al responsabile delle relazioni esterne Salvatore Forastieri, ha incontrato il nuovo Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, Margherita Calabrò.

L'incontro, particolarmente cordiale, tra la Direttrice dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia e l'Associazione dei Magistrati Tributari siciliani è stato molto proficuo affrontando questioni di particolare attualità, come quella riguardante il passaggio del servizio di riscossione da Riscossione Sicilia spa a Agenzia delle Entrate Riscossione nonché quella riguardante la necessità di aumentare la taxcompliance al fine di ridurre il contenzioso tributario e l'evasione fiscale più in generale.

### **CONVOCATA LA GIUNTA REGIONALE**

E' stata convocata per il prossimo 9.11.2021 la Giunta Regionale dell'AMT Sicilia . Fra gli argomenti all' o.d.g. la data in cui si svolgerà l'Assemblea Regionale in relazione alla partecipazione all'Assemblea nazionale prevista intorno a marzo 2022.

## **LA NOTIZIA**

### **La Consulta: urgente intervento di riforma della riscossione**

Dalla Corte costituzionale giunge un forte monito al legislatore in materia di riscossione delle entrate pubbliche: occorre un urgente intervento di riforma.



La grave situazione di inefficienza della riscossione coattiva del nostro Paese incide negativamente su una fase essenziale della dinamica del prelievo delle entrate pubbliche, riflettendosi, non solo, sulla ragionevolezza e proporzionalità dell'aggio, ma determinando anche una grave compromissione del dovere tributario.

Dovere, quest'ultimo, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e *"preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi"*.

L'esortazione dei giudici costituzionali è contenuta nel testo della sentenza n. 120 depositata il 10 giugno 2021, con cui la Corte si è pronunciata sulle questioni di legittimità sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia in riferimento alla remunerazione dell'agente della riscossione mediante l'aggio prevista dall'articolo 17, comma 1, del D. Lgs: 112/1999, nel testo applicabile nel 2014.

Nel dichiarare inammissibili, di per sé, le questioni promosse, la Consulta ha ritenuto comunque opportuno soffermarsi sull'abnorme dimensione delle esecuzioni infruttuose.

I costi complessivi della riscossione, infatti, costituiscono la premessa di fatto sulla cui base è stata stabilita la misura dell'aggio. Essi sono fortemente condizionati dall'eccessiva dimensione delle entrate pubbliche non rimosse, ed incidono altrettanto fortemente sulla proporzionalità dell'onere riversato sul contribuente il quale, sebbene inadempiente, assolve il proprio debito tributario.

Si tratta di un'anomalia che emerge evidente dal confronto del sistema della riscossione italiano con il panorama internazionale.

Per la Corte costituzionale, un'adeguata riscossione è essenziale non solo per la tutela dei diritti sociali, ma anche di gran parte di quelli civili, in considerazione dell'ingente quantità di risorse necessaria al funzionamento degli apparati sia della tutela giurisdizionale sia della pubblica sicurezza, entrambi indispensabili per la garanzia di tali diritti.

Da questo punto di vista, la descritta situazione di grave inadeguatezza dei meccanismi di riscossione coattiva nel nostro Paese concorre a impedire *"di fatto"* alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.

Da qui la conclusione della necessità di un urgente intervento del legislatore statale volto di riforma dei predetti meccanismi.

Con riferimento all'aggio, in particolare, occorrerà valutare se tale istituto mantenga ancora *"una sua ragion d'essere"* o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di

inefficienza del sistema.

Il sistema di remunerazione ad aggio rischia, infatti, di far ricadere su alcuni contribuenti, in maniera non proporzionata, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati.

(Francesco Palma)

## IN PRIMO PIANO

### **Canone spazi pubblicitari: natura patrimoniale e competenza sottratta al giudice tributario?**

A decorrere dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, sono sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (commi da 816 a 836 della L. n. 160/2019).

Il canone, comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, è qualificato come entrata di carattere patrimoniale, ma sulla sua natura possono emergere alcuni dubbi e non soltanto per la denominazione giornalistica di "*localtax*".

In passato, la natura di entrata patrimoniale del Cosap è stata confermata dalla Corte costituzionale (sentenza 64/2008), ma altrettanto non è accaduto per il canone di installazione dei mezzi pubblicitari, che pur qualificato come patrimoniale dal Mef (circolare 256/E/98) è stato considerato come canone avente carattere tributario (sentenze 218/2009 e 18/2010).

In materia di Tariffa di Igiene Ambientale, le sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 4895/2006) hanno sancito che occorre prescindere dal *nomeniurise* guardare alla sostanza dell'entrata.

La qualificazione tributaria della TIA1 è stata vista come logica conseguenza della coattività del prelievo, dell'indennità dei presupposti con la Tarsu, dell'assenza di un vero e proprio rapporto sinallagmatico tra l'Ente locale e l'utente.

Anche il prelievo previsto con il canone ha molti punti di forte identità con i tributi che va a sostituire e continua a permanere una connotazione coattiva del prelievo.

La qualificazione del “*canone*” come entrata di natura tributaria o patrimoniale determina la competenza del giudice ordinario o del giudice tributario, ma anche l’assoggettabilità ad Iva e la diversa procedura per l’approvazione del relativo regolamento.

Il “*canone*” è stato battezzato come di natura patrimoniale, ma sarà poi la giurisprudenza della Cassazione ad appurare se il nome corrisponde alla natura del prelievo e se, come sembra dalla lettera della norma, la competenza è davvero sottratta alla competenza delle commissioni tributarie.

*(Lucio Catania)*

## **IL CASO**

### **I contrasti in Cassazione.**

Appare utile segnalare i contrasti giurisprudenziali rinvenibili nei responsi del giudice di legittimità.

Relativamente agli studi di settore è stato affermato, con ordinanza 13084/2021, che essi giustificano la richiesta formulata dall’ Agenzia. Spetterà al contribuente dimostrarne la non corrispondenza al caso concreto, ed il giudice dovrà motivare sia l’accoglimento che il rigetto sulla base delle difese del contribuente.

La Cassazione, con ordinanza 26635/2021, ha precisato, con una lettura meno rigorista, che gli studi di settore sono configurabili come presunzioni semplici e pertanto utilizzabili allorquando presentino i caratteri della precisione e dell’uniformità.

Ancor più restrittiva è la linea esegetica che guida il responso emesso con ordinanza 26638/2021, con il quale, si assicura agli studi di settore rilievo tale che offrono prova alla pretesa dell’amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente ed impongono al giudice di sostenere i motivi per i quali si sia discostato dalle loro risultanza.

\* \* \*

Ulteriore argomento che ha dato luogo a molteplici letture da parte del giudice di legittimità concerne la possibilità che la cartella emessa da liquidazione della dichiarazione ex art 36 ter del Dpr 600/73, rientri tra gli atti impositivi e quindi beneficiare della definizione agevolata della lite.

Il contrasto interpretativo è stato attentamente esposto con l’ordinanza 1913/21. In essa si evidenzia come una prima esegesi (Cass. 1295/2016; 32132/2018; 3759/19; 27271/2019;

20058/2020), maggiormente favorevole al contribuente, ritenga atto impositivo qualunque atto fiscale non preceduto da altro atto, che sia impugnato o impugnabile per vizi di merito, anche se non aumenta le imposte dichiarate e anche se l'errore, da cui eventualmente origina l'impugnazione dell'atto, non sia allegato al ricorso introduttivo.

Il giudice di legittimità (Cass. 4608/2014; 1571/2015; 7279/2016; 548/2018; 14344/2018; 18397/2020 e 26522/2020) ha configurato una seconda tesi per la quale, invece, non può essere considerato atto impositivo la cartella ex art. 36 bis Dpr 600/73 in quanto è atto che deriva da una mera liquidazione dei tributi indicati in dichiarazione dallo stesso contribuente e senza alcuna discrezionalità dell'Agenzia.

Ancora, l'ordinanza in esame effettua riferimento ad un terzo orientamento, che si può definire mediano, con il quale (Cass. 20731/2010; 1263/2014; 13136/2016; 4967/2017) si ritiene che la controversia è condonabile sempre che la cartella costituisca primo atto impositivo e vi sia controversia effettiva e non apparente sulla legittimità, sotto qualsiasi profilo, della pretesa medesima tranne che su aspetti relativi a meri errori di calcolo.

L'ordinanza in esame (la 1913/2021) condivide la prima esegesi stante l'aleatorietà degli altri orientamenti che si basano su una valutazione del "caso per caso" del contenuto della cartella e delle contestazioni svolte in contrasto con le finalità del condono.

Con la stessa ordinanza viene rimesso il ricorso al primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. La richiesta è stata accolta dal Primo Presidente.

Le Sezioni Unite (18298/2021) hanno ritenuto che la fattispecie di cui si discute dia origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 quando detta cartella rappresenta il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente essendo impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

\* \* \* \*

Altra controversa questione è quella concernente le sponsorizzazioni sportive.

Invero il giudice di legittimità ha assimilato la pubblicità per le associazioni sportive alle spese di rappresentanza e quindi con le limitazioni dettate per tali spese. Siffatta esegesi è stata mantenuta dalla Suprema Corte anche dopo la modifica operata dall'art. 1, comma 33, della Finanziaria 2008 (l. 244/2007). In tal senso vedasi Cass. 14473/2018.

Con l'ordinanza 21452/2021, il giudice di legittimità cambia decisamente rotta e valuta il disposto

del 2008 come uno spartiacque, così da far considerare quanto erogato, –successivamente alla norma ed in favore delle persone giuridiche individuate ed entro i limiti legislativamente previsti, come spese per pubblicità aventi i requisiti di inerenza e congruità.

(Gianfranco Amenta)

## RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

### LE ULTIME DALLA CASSAZIONE (a cura di Gianfranco Amenta)

*A fronte della condivisione manifestata dai lettori, si prosegue nel fornire l'indice delle sentenze del giudice di legittimità che appaiono meritevoli di attenzione, invitando alla disamina dell'integrale statuizione.*

#### **Cass. Sezioni Unite Sent 18298/2021 Definizione agevolata - Lite pendente.- Impugnativa cartella**

Può considerarsi lite pendente, e quindi consentire la definizione agevolata, qualora la cartella, primo atto impositivo derivante dalla liquidazione della dichiarazione, sia stata impugnata per vizi propri o per motivi attinenti al merito dell'imposizione.

#### **Cass. Ord., 5777/2021 Notifica cartella - Prova dell'irreperibilità assoluta**

Per dare luogo agli adempimenti di cui all'art. 60 dpr 600/1973 comma 1 lettera e) il notificatore della cartella deve dimostrare, con ogni elemento utile, l'irreperibilità assoluta del destinatario.

#### **Cass. Ord. 10290/2021- Non costituiscono ricavi i prelevamenti operati dal lavoratore autonomo**

I prelevamenti dal conto corrente del lavoratore autonomo non possono essere considerati tout court quale investimento nell'attività professionale. Grava sull'Amministrazione finanziaria la prova che siano stati utilizzati per la produzione del reddito.

#### **Cass. Ord, 11651/2021 IMU – Agevolazioni - Immobile posseduto e utilizzato da ente non commerciale che percepisce retta simbolica.**

Il giudice deve svolgere una seria indagine e una verifica sull'attività in concreto esercitata dall'ente non profit. Ove la retta pagata sia un contributo simbolico e non costituisce una retribuzione del servizio prestato deve essere riconosciuto il diritto all'esenzione dell'IMU.

#### **Cass. Ord. 11694/2021 – Accesso istantaneo – Rispetto termini dilatori**

Il sottoporre il contribuente ad accessi e verifiche cosiddetti "istantanei" con solo l'acquisizione di documentazione presso i locali aziendali non consente il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12 comma 7 della L. 212/2000.

#### **Cass. Ord. 12487/2021 – Dichiarazione di terzi – Ammissibilità quali meri indizi-**

Le dichiarazioni rese da terzi, al di fuori del giudizio, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice. Pertanto tali elementi indiziari, qualora rivestano i caratteri di gravità precisione e concordanza danno luogo a presunzioni.

#### **Cass. Ord. 12813/2021 – Beneficio prima casa - Rivendita prima del quinquennio- Possibilità di**

### **conservare le agevolazioni**

Per conservare le agevolazioni della prima casa, la vendita della prima casa prima dello spirare del quinquennio è sufficiente registrare entro un anno dalla vendita il secondo acquisto effettuato anche tramite scrittura privata e quindi senza che sia necessaria la trascrizione dell'atto.

### **Cass. Ord. 13314/2021 – Ricorso solo avverso l'ultimo atto notificato – Ammissibilità**

E' legittimo impugnare soltanto l'ultimo atto notificato per lamentare la mancata notifica dell'atto presupposto senza impugnare quest'ultimo

### **CassOrd. 14234/2021 – Notifica impersonale della sentenza - Termine breve impugnazione - Insussistenza**

Non decorre il termine breve per l'impugnativa se la notifica della sentenza non contenga il nominativo del funzionario che ha difeso l'Amministrazione finanziaria nel giudizio di riferimento.

### **Cass. Ord. 14570/2021 – S.r.l. estinta – Accertamento in capo alla società passato in giudicato – Responsabilità del socio**

Essendo il socio della società a responsabilità limitata successore ex art. 2495 c.c. della srl cancellata dal registro delle imprese dopo il passaggio in giudicato dell'accertamento a carico della società, sarà tenuto a risponderne, dovendosi rilevare che la somma risulta iscritta dall'amministrazione finanziaria in base ad un ruolo straordinario e che il contribuente ha ricevuto ogni utile informazione.

### **Cass. Ord. 15895/2021 – Imposta di registro - Avviso di liquidazione – Autonomia – Intelleggibilità del calcolo-**

Il giudice è chiamato a verificare se l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro su una sentenza consenta la individuazione della base imponibile, le aliquote applicate ed il calcolo dell'imposta pretesa a prescindere dall'allegazione della sentenza.

### **Cass. Ord. 15936/2021 - Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova a carico dell'A.F.**

Se l'Amministrazione finanziaria nega il diritto alla detrazione dell'Iva derivante da operazioni che si assumono soggettivamente inesistenti, grava sulla stessa la prova che il contribuente conoscesse o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione era parte di un meccanismo fraudolento.

### **Cass. Ord. 16704/2021- IRAP - Medico sostituto – Insussistenza autonoma organizzazione**

Non si configura il presupposto per l'assoggettamento all'IRAP qualora il medico, in caso di ferie o di malattia, si avvalga dell'intervento di altri medici sostituti.

### **Cass. Ord. 16957/2021 – Compravendita - Avviso di accertamento – Maggior valore fondato su dati Omi-Insufficienza**

Non è idonea la motivazione di un avviso di accertamento di maggior valore di una compravendita fondata sui dati desunti dall'osservatorio del mercato immobiliare. Le stime Omi sono prive dei requisiti di precisione e gravità e pertanto l'atto dell'ufficio necessita di ulteriori elementi a sostegno.

### **Cass, Ord. 18581/2021 – IRAP -Assenza autonoma organizzazione già dichiarata – Legittimo il rifiuto al versamento**

Il professionista che ha dichiarato l'autonoma organizzazione e risultante successivamente inesistente non è tenuto a pagare l'imposta e quindi chiedere il rimborso. La cartella emessa sulla base della liquidazione automatica risulta impugnabile anche per vizi sostanziali e non solo formali.

### **Cass. Ord 18907/2021 – Avviso di fissazione d'udienza – omessa comunicazione alle parti –Nullità**

L'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità di

tutti gli atti successivi e dipendenti del procedimento nonché della decisione comunque pronunciata. Si determina la retrocessione del processo.

**Cass. Ord. 19015/2021 Tassa registro -produzione in giudizio della scrittura privata non registrata Caso d'uso – Possibilità accertamento**

Nel caso di scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso, ma non registrata, il termine quinquennale di decadenza dell'amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma dell'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, individuandosi il relativo "dies a quo" nel giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosi escludere che la produzione in giudizio di quest'ultima costituisca, ai fini della decadenza, il "caso d'uso" previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986.

**Cass. Ord. 20142/2021- Compravendita – Avviso di liquidazione registro – Maggior valore – Indicazione criteri – Legittimità**

L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa ad una compravendita sarà adeguatamente motivato ove indichi i criteri anche astratti utilizzati dall'ufficio in modo da consentire al contribuente di poter adeguatamente esperire l'esercizio del diritto di difesa

**Cass. Ord. 20641/2021 – Riqualficazione atto da registrare – mancata richiesta chiarimenti - Illegittimità**  
E' illegittima la riqualficazione, effettuata dall'ufficio a mezzo di dati estranei, dell'atto da sottoporre a registro ove non abbia formulata richiesta di chiarimenti al contribuente.

**Cass. Ord. 21006/2021 – Chiamato all'eredità – valida rinuncia – non risponde debiti fiscali**

Ilchiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius" pochè la rinuncia ha effetto retroattivo ex art. 521 del Codice civile, di tal che il chiamato è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.

**Cass. Ord. 21224/2021- Notifica a soggetto momentaneamente assente- Invio informativa**

Qualsiasi messo notificatore , ove effettui notifica a soggetto momentaneamente assente, ed a fronte del rifiuto a ricevere l'atto da parte dei soggetti abilitati, per perfezionare la notifica deve inviare al destinatario una raccomandata informativa. In caso di mancato ritiro la notifica si compie con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata. (confermata da Cass. Ord. 21545/2021)

**Cass. Ord. 21542/2021 – Spese di sponsorizzazione - Ammissibilità detrazioni fiscali – Presunzione legale assoluta.**

Ai sensi dell'art.90, c 8, della L. 289/02, le spese di sponsorizzazione sono detraibili poiché assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria sempre che il soggetto sponsorizzato sia una squadra sportiva dilettantistica , sia rispettato il limite di spesa , la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagini ed i prodotti dello sponsor, lo sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, non è necessario un legame territoriale fra l'offerta pubblicitaria e l'area geografica in cui l'impresa svolge la sua attività.

**Cass. Ord. 22969/2021 - Indebita detrazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti- onere probatorio.**

Nei casi in cui, in tema dilva, l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture relative aoperazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Ufficio finanziario provare, anche in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche laconsapevolezza del destinatarioche l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta.

**Cass. Ord. 23157/2021 – Estinzione della società –giudizio tributario pendente –subentro del singolo**

**socio.**

Le obbligazioni facenti capo alla società non si estinguono ma si trasferiscono agli ex soci, i quali ne rispondono in solido nei confronti dei creditori sociali nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Il singolo socio acquisisce la posizione assunta dalla società cessata anche nel giudizio tributario.

**Cass. Ord 23168/2021 – Documenti prodotti dalla parte – Obbligatorio esame del giudice**

Il giudice deve dar conto e valutare i documenti prodotti dalla parte ed oggetto del contraddittorio. In caso di omissione, seppure parziale, la sentenza dovrà essere cassata poiché trattasi di documentazione dalla quale possono derivare decisivi elementi di prova.

**Cass. Ord. 23416/2021 – Sentenza di secondo grado – Divieto di motivare per relationem**

E' colpita da nullità per vizio di motivazione la sentenza della CTR che si limiti ad argomentare mediante semplici richiami alla sentenza appellata o alle argomentazioni di una delle parti, essendo necessario, nella sentenza di appello, un autonomo ragionamento logico giuridico a sostegno della decisione.

**Cass. Ord 24255/2021 onorario di avvocato - presunzione di incasso dopo l'emissione della sentenza**

I corrispettivi delle prestazioni professionali legali si presumono conseguiti quando sono terminati per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale. Nella fattispecie la prestazione risultava esaurita stante l'emissione della sentenza. Il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova dell'insussistenza dei ricavi attraverso la produzione della diffida ad adempiere o richieste di decreto ingiuntivo, o provare l'infruttuosità dell'esecuzione. Non può considerarsi prova la mancata emissione della fattura.

**Cass. Ord. 24444/2021 – Scudo fiscale – preclusione accertamento – Limiti - onere della prova**

Lo scudo fiscale quindi la preclusione dell'accertamento deve ritenersi operante solo con riferimento alle somme oggetto di rimpatrio e quindi non può essere esteso ad altre manifestazioni di spesa. L'effetto preclusivo del potere di accertamento tributario, previsto dall'art. 14, comma 1, lett. A) del D.L. 350/2001 ha natura eccezionale per il contribuente il quale ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza dei relativi presupposti.

**Cass. Ord. 25461/2021 Bollo auto – termine notifica cartella-**

Il termine entro cui va notificata una cartella di pagamento del bollo auto segue quello previsto dalla normativa di settore, più lungo di un anno rispetto a quello stabilito in generale per i tributi.

**Cass. Ord. 25583/2021 – Questione pregiudiziale –sospensione del procedimento**

Ove il Giudice tributario consideri per la decisione della vicenda a lui sottoposta, una pronuncia su una questione pregiudiziale, deve sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 cpc fino a quando la sentenza emessa sulla questione pregiudiziale, non sia più impugnabile.

**Cass. Ord. 25632/2021 – Sentenza penale – medesimi fatti –vincolante per giudice tributario – Acquisizione d'ufficio della pronuncia penale**

Il giudice tributario è vincolato dall'accertamento effettuato in sede penale ove sia chiamato a decidere su un medesimo fatto ed è tenuto a motivare il recepimento. L'acquisizione della sentenza penale può essere compiuta d'ufficio e non è soggetta alle preclusioni processuali sulla produzione documentale delle parti.



## **GLI ORIENTAMENTI DELLA C. T. R. SICILIA E LE CONFERME DELLA CASSAZIONE**

*a cura di Bernardo Comella*

I°

### **Imposta di registro - cessione di immobili strumentali – applicabilità imposta di registro in misura fissa- applicabilità imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale**

In occasione del trasferimento di un immobile strumentale – ( nella specie un complesso edilizio ad uso turistico -alberghiero disposto con provvedimento del Tribunale a conclusione di una procedura fallimentare) - correttamente l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile sull’ammontare del valore degli immobili trasferiti l’imposta di registro in misura fissa e viceversa ha applicato su detto valore le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale rispettivamente con le aliquote del 3 % e del 1%.

In particolare il Collegio giudicante, rilevando che il trasferimento di un complesso edilizio ad uso turistico-alberghiero è soggetto ad IVA e pertanto è soggetto all’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale( art. 40 d.p.r. 131/1986);ha viceversa statuito che detto trasferimento va assoggettato a tassazione in misura proporzionale per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale : e ciò in forza di quanto disposto dal d. lgs. 347/1990 e dall’art. 1 bis della tariffa allegata.

In tal senso ha deciso **la Commissione Tributaria Regionale di Sicilia ( sede di Palermo) sez 24 con sentenza n. 140/24/13 dep. 13 agosto 2013** (presidente A. Novara, relatore D. Marraffa) e quanto deciso ha trovato **conferma nella Ordinanza della Cassazione n. 16664 dep. 11 giugno 2021.**

Il Supremo Collegio infatti,rigettando l’eccezione sollevata da parte ricorrente secondo la quale era erroneo qualificare il complesso edilizio trasferito quale immobile strumentale – e in quanto tale assoggettarlo in misura proporzionale ai fini dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale – ha osservato che” oggetto del trasferimento è un complesso turistico- alberghiero, quindi un complesso organizzato, in tutto idoneo all’esercizio di una impresa alberghiera e pertanto tale immobile è strumentale per natura, atteso che per le naturali caratteristiche, esso non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, essendo accatastabile in categoria D. –

Pertanto “ le cessioni di beni strumentali, intendendosi per tali quelli classificati nelle categorie catastali A/10-B- C D ed E, rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 10 n. 8 ter d.p.r. 633/1972, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per il principio di alter

natività di cui art.40 d.p.r. 131/1986; mentre le imposte ipotecaria e catastale vanno determinate in misura proporzionale conformemente a quanto statuito dal d. lgs. 347/1990”

II°

**IRPEF-plusvalenze- cessione da parte dell’erede di un terreno rivalutato dal *de cuius*- assume rilevanza il valore indicato nella dichiarazione di successione**

Un immobile, oggetto di plusvalenza, apparteneva per metà alla contribuente ricorrente e per la restante metà al fratello di quest’ultima.- Entrambi i comproprietari avviavano la procedura legislativamente prevista per la rideterminazione del valore di acquisto del terreno con il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore del bene oggetto della plusvalenza, così come rideterminato a mezzo perizia giurata.-Nelle more del procedimento di rivalutazione del bene immobile, la contribuente, a seguito del decesso del fratello, succedette nella quota di proprietà di quest’ultimo e nella dichiarazione di successione denunciava il valore della quota ereditata nella misura di cui alla perizia giurata; mentre per la porzione di terreno di cui originariamente era proprietaria al 50% provvedeva al pagamento dell’imposta sostitutiva.- Successivamente si procedette alla vendita dell’intero immobile per il valore complessivamente determinato dalla perizia giurata, stante che il breve lasso di tempo intercorso tra la redazione della perizia giurata e la vendita dell’immobile non aveva generato ulteriore plusvalenza.- Conclusivamente la contribuente pagava metà dell’imposta dovuta sul valore dell’immobile determinato dalla perizia giurata , mentre per la rimanente metà, appartenentesi al fratello deceduto, provvedeva a dichiararne il valore, rideterminato dalla perizia giurata, nella denuncia di successione.

L’Agenzia delle Entrate richiedeva invece alla contribuente il pagamento della imposta sostitutiva calcolata sull’intero valore del bene e non già sulla metà, in considerazione del fatto che al momento in cui si era avvalsa della facoltà di rideterminazione del valore dell’immobile , esso apparteneva per intero alla contribuente ricorrente.

**La Commissione Tributaria Regionale Sicilia ( sede di Catania) sez 13 con sentenza n.3208/13/19 dep.24 maggio 2019** ( presidente Giordano Francesco Paolo, relatore Fazzi Liborio), pronunciandosi sulla controversia su esposta, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrateaffermando che “ *al momento in cui la quota di immobile è entrata per successione nel patrimonio della contribuente ricorrente, quest’ultima ha dichiarato un valore analogo a quello risultante dalla perizia giurata.....e si tratta quindi di un valore aggiornato, con la conseguenza che di fatto, non essendo intervenuta tra la successione e la vendita dell’immobile alcuna attività e/o*

*operazione migliorativa o comunque di incremento del valore del bene, non può ipotizzarsi la realizzazione di alcuna plusvalenza rispetto al momento di acquisto per successione.”*

Quanto deciso dal Collegio giudicante sopra indicato ha trovato **conferma nella Ordinanza della Cassazione n. 15321 depositata il 3 giugno 2021** nella quale si afferma espressamente che *“ ai fini del calcolo della plusvalenza per l’erede o il donatario rileva il valore dichiarato o accertato nella dichiarazione di successione o nell’atto di acquisto del donante, e non la rivalutazione operata dal de cuius, se l’erede non esprime nella dichiarazione di successione la volontà di usufruirne.”*

III°

**Processo tributario- impugnazione con ricorso per revocazione della sentenza che successivamente si grava con atto di appello- effetti giuridici conseguenti ai termini per proporre appello- appello notificato oltre il termine breve per appellare- inammissibilità dell’atto di appello per tardività.**

**La Commissione Tributaria Regionale di Sicilia (sede di Siracusa ) sez 16 con sentenza n. 3134/16/16 dep. 13.09.2016** ( presidente Russo Giuseppe, relatore Petrucci Luigi ) ha statuito che *“ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, nel caso in cui la parte soccombente, cui non sia stata notificata la sentenza - (e che quindi possa avvalersi del termine lungo annuale per la proposizione dell’impugnazione)- riceva invece, nelle more, la notificazione di un ricorso per revocazione della medesima sentenza proposto dalla parte vittoriosa, deve ritenersi in tal caso che tale notifica sia idonea a far iniziare il decorso del termine breve per la proposizione dell’impugnazione da parte dello stesso soccombente, il quale - mediante la notifica della richiesta di revocazione - è stato posto in grado di ricevere integrale conoscenza della decisione.”*

Il superiore principio di diritto è **stato confermato dalla Cassazione con Ordinanza n. 15209 dep. 1 giugno 2021**, la quale in merito ha precisato che *“ la ragione che in questi casi giustifica il decorso del termine c.d. breve a carico dell’impugnante è che, presupponendo l’esercizio della prima impugnazione la conoscenza della sentenza impugnata, ricorre invero esattamente la situazione di notum tacere realizzata dalla notificazione della sentenza, cui allude l’art. 326 c.p.c. comma 1.*

*Infatti la conoscenza della sentenza è rivelata nel processo dalla necessaria implicazione che deriva dall’essere essa sottoposta a critica mediante una impugnazione, e detta conoscenza poi è rivelata sempre tramite atto dell’ufficiale giudiziario, cioè tramite la notificazione dell’impugnazione”*

## LE INDICAZIONI DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE–

*a cura di Bernardo Comella -*

*In questa rubrica vengono segnalati i più importanti documenti di prassi che l'Agenzia delle Entrate emana su alcune rilevanti aspetti della normativa fiscale.*

*-Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 28 dicembre 2020* in tema di tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia ( c.d. lavoratori rimpatriati):essa fornisce chiarimenti interpretativi del d. lgs. n. 147/2015 ( art.16) come modificato dall'art. 5 del d.l. 34/2019

*-Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 29 dicembre 2020* in tema di transazione fiscale: essa illustra l'evoluzione normativa dell'istituto della transazione fiscale, l'accordo di ristrutturazione del debito ed il ruolo del professionista attestatore

*- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 21*

In tema di plusvalenza in genere ed in particolare di plusvalenza di terreni edificabili: essa recepisce l'orientamento di recente espresso dalle Sezioni unite della Cassazione ( sentenze n. 2321e 2322 del 31 gennaio 2020) secondo la quale l'indicazione nell'atto di vendita di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza determinato dal contribuente sulla base di una perizia giurata, non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amm/NE finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene.

*- Circolare n. 4/E del 7 maggio 2021*

La Circolare illustra l'attività che l'Agenzia delle Entrate porrà in essere per la prevenzione e il contrasto all'evasione, implementando le attività di promozione della compliance, e differenziando a tal fine le varie categorie di contribuenti ( grandi contribuenti,persone fisiche, lavoratori autonomi).

Illustra anche le attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza ed ai servizi ai contribuenti.

*-Circolare n. 6/E del 4 giugno 2021*

Fornisce chiarimenti, per l'anno 2020, in ordine all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) introdotti nel nostro ordinamento fiscale dall'art. 9 bis del decreto legge n.50 del 2017.

Infatti per l'anno 2020, tutti gli ISA sono stati oggetto di una profonda revisione in conseguenza degli effetti della pandemia sulle attività economiche.

Viene illustrata inoltre la modulistica applicabile per detto periodo di imposta e viene ricordato che con precedente Circolare n.4 del 7 maggio 2021 si è posto in essere una campagna informativa finalizzata a portare a conoscenza degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, cui si applicano gli ISA, l'eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze riscontrati nei modelli dichiarativi presentati per gli anni 2018 e 2019, al fine di evitare il ripetersi delle stesse anomalie per l'anno di imposta 2020.

Infine la predetta Circolare n. 6 riepiloga dettagliatamente i più recenti documenti di prassi emanati su gli ISA a decorrere dall'entrata in vigore del d.l.n.50 del 2017

*- Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021*

Raccoglie tutti i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni di imposta, crediti di imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno di imposta 2020

*-Circolare n. 8/E del 14 luglio 2021*

Contiene chiarimenti interpretativi in tema di restituzione al sostituto di imposta di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti – art.150 del d.l.n. 34/2020 ( c.d. decreto Rilancio )

*-Circolare n.9/E del 23 luglio 2021*

Fornisce chiarimenti in tema di riconoscimento del credito di imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano, le quali effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato Italiano: e ciò a seguito di quanto disposto dall'art. 1 commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 (legge di bilancio 2021).

La menzionata disciplina applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 si pone in linea di continuità con il precedente intervento disciplinato dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020)

## **SPIGOLATURE**

### **La Cassazione redarguisce ancora una volta il giudice di merito: devi calcolare il dovuto!**

Con ordinanza 3080/ 2021 il giudice di legittimità ha censurato la sentenza della Ctr che non ha determinato i tributi dovuti ed ha, dopo aver annullato gli avvisi di accertamento, demandato all'Ufficio di rideterminare l'imposta.

La Corte ha ricordato il consolidato orientamento con il quale è stato affermato che il processo tributario non ha natura esclusivamente impugnatoria e di legalità formale ma di impugnazione merito perché diretto ad una dichiarazione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio. Spetta al giudice di merito il potere (dovere) di stabilire i limiti quantitativi e di fondatezza della pretesa impositiva in modo da adottare una pronuncia sostitutiva della sussistenza ed entità dei presupposti della pretesa fiscale. Quindi il giudice tributario non può limitarsi all'annullamento, per motivi sostanziali, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura.

La statuizione ora riferita effettua riferimento ad un "consolidato orientamento" mentre non tiene in considerazione le sentenze che hanno statuito la possibilità, per il giudice, di stabilire i principi e demandare al soggetto vincolato ad eseguire la sentenza il compito di adottare i calcoli necessari per quantificare l'imposta (Cass. 1018/2008). In sintonia (4884/2013).

E' stato ipotizzato che l'omesso calcolo delle imposte e delle sanzioni configurerebbe un vizio che oltre a far statuire il rinvio al giudice di merito potrebbe far attivare il procedimento disciplinare.

Il giudice tributario dovrà quindi, per la "missione" affidatagli, attivarsi ad imparare i criteri di

calcolo e saperli diligentemente applicare .

Benzina sul fuoco per i detrattori del giudice tributario, etichettato produttore di giudicati insoddisfacenti, che si accorgono, solo per tale aspetto, che l'Amministrazione è parte del processo e quindi declamano che non può essere incaricata ad eseguire il calcolo.

*(Gianfranco Amenta)*

